



Convenzione

tra

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI
E SPERIMENTALI

e

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA CENTRO SPORTIVO
ITALIANO

CONVENZIONE

La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (di seguito: FISPEs), con sede in Roma, Via Flaminia Nuova n. 830 - Codice Fiscale 97626110585, nella persona del Presidente pro tempore Sandrino Porru domiciliato per la carica presso la Sede Legale della FISPEs suddetta

e

l'Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Italiano (di seguito: CSI), con sede in Roma, Via della Conciliazione 1, nella persona del Presidente pro tempore Dott. Vittorio Bosio, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'Ente suddetto,

Premesso che

- il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito: CIP) è un Ente pubblico ai sensi della Legge n. 124 del 7/08/2015 e e dal Dlgs n.43 del 27/02/2017
- il CIP ha lo scopo di riconoscere, promuovere, coordinare, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dello sport da parte delle persone con disabilità;
- la FISPEs è una Associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta ai fini sportivi dal CIP in data 25 Settembre 2010 quale Federazione Sportiva Paralimpica;
- Attualmente alla Federazione è demandato:
 - il coordinamento e l'organizzazione delle seguenti Discipline: Atletica Leggera praticabile da soggetti deambulanti e non, di tutte le disabilità fisiche, sensoriali ed intellettivo relazionali; Rugby in Carrozzina, riservata a soggetti non deambulanti con lesioni equiparabili alla tetraplegia; Calcio a 7 per disabili fisici, a cui prendono parte soggetti deambulanti affetti da cerebrolesioni medio lievi; Power Chair Football, praticabile da soggetti deambulanti e non, affetti da cerebrolesioni gravi;
 - il compito di valutare eventuali nuove Discipline non riferibili alle altre Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal CIP;
- il CSI è un'associazione senza scopo di lucro con norme statutarie e regolamenti che si ispirano al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.
- il CSI è stato riconosciuto dal CIP quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpico;
- il CSI promuove tra le proprie discipline promozionali il Calcio Amputati

Considerato che

la FISPEs e CSI (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione Italiana;

- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1 Le premesse e l'allegato 1 sono parte integrante della Convenzione. Con la firma della presente Convenzione le Parti intendono collaborare, ognuno per i propri fini istituzionali, alla crescita e allo sviluppo della disciplina del Calcio Amputati nell'interesse dei praticanti.

1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie a:

- favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola
- promuovere la formazione, la conoscenza, la divulgazione, nonché lo sviluppo della pratica dell'attività sportiva a tutti i livelli della disciplina del Calcio Amputati, che sarà inserito nei programmi FISPEs come da delega del Cip;

1.3 Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, superiori ad anni 1, adottati dai rispettivi Organi giudicanti nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

Articolo. 2 - Attività sportiva

2.1 La FISPEs è istituzionalmente, deputata, su delega del CIP, a promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere l'attività sportiva sul territorio italiano di alcune discipline sportive per disabili tra cui il Calcio Amputati

2.2 Per tale disciplina è fatta salva la facoltà dell'affiliazione sia con la FISPEs che con il CSI, nonché la reciproca partecipazione dei rispettivi Atleti all'attività sportiva organizzata dalle Parti, la quale sarà regolata come di seguito.

La Società affiliata al CSI, che scelga di affiliarsi anche alla FISPEs per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, verserà la quota di affiliazione alla FISPEs con una riduzione del 50%. Tale agevolazione è riconosciuta anche alla Società affiliata alla FISPEs che scelga di affiliarsi al CSI.

E' consentito, altresì il tesseramento di Atleti, Giudici/Arbitri, Tecnici ed altre figure societarie del CSI anche presso la FISPEs e, reciprocamente, della FISPEs presso il al CSI.

2.3 I tesserati FISPEs possono partecipare alle manifestazioni organizzate sotto l'egida del CSI in virtù del proprio tesseramento presso il CSI, oppure tramite la propria Società FISPEs, se affiliata al CSI.

Viceversa, i tesserati CSI possono partecipare alle manifestazioni organizzate sotto l'egida della FISPEs in virtù del proprio tesseramento presso la FISPEs, oppure tramite la propria Società CSI, se affiliata alla FISPEs.

2.4 Sia i termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano", per tutte le categorie, nonché "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", con riferimento all'attività internazionale, possono essere utilizzati esclusivamente dalla FISPES; il CSI può utilizzare i termini "Campionati Nazionali CSI" e "Rappresentativa Nazionale CSI".

2.5 Il CSI, nel rispetto delle prerogative della FISPES e conformemente al dettato della presente Convenzione, organizza proprie Manifestazioni Nazionali e Territoriali riservate, esclusivamente, ai propri tesserati che prevedano una classifica e dei premi purché tali premi, per gli Atleti, compresi eventuali Atleti tesserati FISPES, e per le Società partecipanti, non contemplino nessuna forma di elargizione di denaro o eventuali ingaggi.

2.6 Tutti i partecipanti alle manifestazioni organizzate dalla FISPES e dal CSI devono essere in regola con le Norme per la tutela sanitaria, essere in possesso di copertura assicurativa ed avere tessera di appartenenza valida per l'anno in corso.

2.7 I Calendari Gare della FISPES e del CSI devono essere quanto più possibile armonici e non conflittuali. A tal fine la FISPES comunica al CSI il Calendario dei propri Campionati Federali non appena esso venga stabilito e vi include, su richiesta, le date dei Campionati Nazionali del CSI.

Articolo. 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1 La FISPES riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le Norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali.

3.2 Il CSI, qualora organizzi Corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali Corsi siano espressamente svolti in accordo con la FISPES e nel rispetto delle normative federali.

3.3 Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di Ufficiali di Gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della Manifestazione.

Articolo. 4 - Iniziative Culturali

4.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2 Per l'organizzazione di dette iniziative, nell'eventualità che si ritenga necessario, verrà costituito, di volta in volta e in comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli Organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese che preveda anche le modalità di gestione di eventuali utile o perdite

Articolo. 5 - Durata

5.1 La durata della Convenzione è di un anno dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fino al completamento del Quadriennio Paralimpico Estivo, qualora non


sia data disdetta da una delle Parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre (3) mesi prima della data di scadenza.

5.2 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Luogo e data Roma 23-2-2018



Il Presidente CSI
VITTORIO BOSIO



Il Presidente FISPES
SANDRINO PORRU